

Misura A.1.14. “Interventi a tutela della sanità animale e pubblica”.

Azione A “ Contributi allo smaltimento delle carcasse degli animali morti in azienda.”

Bando di attuazione

1. Descrizione della misura.

Con la misura A.1.14 la Regione Toscana si prefigge l’obiettivo di prevenire o eventualmente ridurre l’incidenza e le conseguenze derivanti dalle epizootie e dalle zoonosi (malattie trasmissibili all’uomo) e di conseguenza di garantire una maggiore tutela della sanità pubblica.

In particolare, con la presente azione, la Regione Toscana dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda.

Gli interventi disposti dalla presente misura consistono nel riconoscimento agli allevatori delle specie sopra citate, di un indennizzo per la copertura dei seguenti costi:

- a) costi per la raccolta ed il trasporto sostenuti nell’avviare i capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati;
- b) costi per la distruzione delle carcasse presso gli impianti di cui alla lettera a).

2. Beneficiari.

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino o bufalino, la cui UPZ è situata nel territorio regionale.

3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.

Per poter essere ammesso al sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a. non aver subito, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, o per delitti finanziari. Nel caso di domanda di contributo presentata da una società, questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza della società;
- b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- c. non aver richiesto e non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando;
- d. consentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

4. Forma del sostegno.

Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi morti in azienda è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 200,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 40,00 a capo ovino e caprino. L'indennizzo non può essere superiore al 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Per la copertura dei costi di distruzione degli stessi capi è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 40,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino.

L'indennizzo non può essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi, l'indennizzo non può essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero importo ammesso a contributo, è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande presentate.

5. Spese ammissibili e documentazione da allegare.

Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute e documentate per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione degli animali morti in azienda.

In particolare dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

- Copia conforme all'originale del certificato attestante la morte dell'animale, comprendente il numero di matricola, rilasciato dal veterinario dell'A.S.L competente per territorio o da altro veterinario libero professionista;
- Fotocopia del documento di trasporto controfirmato dal veterinario ufficiale oppure fotocopia dell'autorizzazione al trasporto in caso di mancanza della controfirma del veterinario sul documento di trasporto;
- fotocopia delle fatture intestate al beneficiario con indicazione dei costi relativi a raccolta, trasporto e stoccaggio separatamente dai costi di distruzione delle carcasse;

6. Modalità per la presentazione delle richieste di contributo.

L'allevatore è autorizzato a presentare domanda di contributo nel caso si siano verificate morti in azienda di animali allevati della specie ovina, caprina, bovina o bufalina, nel corso dell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda, ossia nel 2013.

Rimane fatta salva la possibilità di ritenere ammissibili anche domande eventualmente non presentate per gli animali morti nelle due annualità immediatamente precedenti (anni 2012 e 2011).

Le domande di accesso sono presentate nell'ambito del sistema informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza ID 2615. La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 10 ottobre e il 30 novembre 2014, data ultima per la ricezione della domanda stessa, tramite i CAA tenutari del fascicolo aziendale, o dalla competente Struttura di ARTEA per le Aziende che hanno il proprio fascicolo presso quest'ultima.

Contestualmente alla domanda deve essere espressamente dichiarato che:

- a) il richiedente non ha beneficiato di altre provvidenze dello Stato o di altri Enti per le voci di spesa e per i capi per cui è richiesto il contributo o, in caso contrario, l' Ente erogatore dell'indennizzo o contributo e l' importo dell'indennizzo o contributo percepito.
- b) Il richiedente collabora con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente.
- c) Il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni di cui al paragrafo n. 3.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

Ai fini del ricevimento della domanda:

- in caso di sottoscrizione mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 291 del 30 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA), la domanda è considerata contestualmente ricevuta;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informativo di ARTEA in fase di compilazione on-line della domanda, che sarà l'unica parte da stampare e consegnare, fa fede la data di ricezione, e non di spedizione, da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA). Gli uffici riceventi appongono il timbro di ricezione sull'unica pagina stampata contenente la firma autografa ed eseguono la registrazione della data nel sistema informativo di ARTEA.

I titolari di azienda che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrati nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenuti all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali aziende non potranno presentare domande sottoscritte con firma autografa.

La registrazione della data di ricezione deve essere effettuata da parte degli uffici riceventi (CAA o ARTEA) entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione. La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

Alla domanda devono essere allegate le copie dei documenti stabiliti al precedente paragrafo 5 e deve essere dichiarato ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U del 28/12/2000 n. 445, in consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la responsabilità del richiedente, a pena di irricevibilità, tutto quanto espressamente richiesto nella istanza ID 2615 del sistema informativo ARTEA.

Tali dichiarazioni saranno esaminate in sede di istruttoria e/o di collaudo secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.

7. Procedura istruttoria.

Il Settore Regionale Responsabile del Procedimento è il Settore Programmazione Agricola-Forestale, Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e Comunicazione in Agricoltura che, attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A. raccoglie le domande regolarmente presentate nel periodo compreso tra il 10 ottobre ed il 30 novembre 2014 e le istruisce. Il Settore Responsabile

del procedimento, in base alle risorse disponibili, provvede alla assegnazione delle medesime ai beneficiari e a dare mandato ad A.R.T.E.A di liquidare quanto spettante agli aventi diritto.